



PENSIONE DI CITTADINANZA (PdC)

Di cosa si tratta

La Pensione di Cittadinanza è una particolare declinazione del sussidio Reddito di Cittadinanza per i cittadini più anziani e con reddito basso, pensata cioè per i nuclei familiari composti da persone che abbiano compiuto i 67 anni, sebbene possa essere concessa anche ai nuclei familiari in cui convivono con gli over 67 una o più persone di età inferiore purché questi ultimi si trovino in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Ai beneficiari di altra prestazione pensionistica, sempre gestita dall'INPS, la pensione di cittadinanza viene erogata per la quota parte spettante ad integrare l'altra prestazione.

Da quale soggetto viene fornito

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Presentazione domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:

- servizi telematici INPS accessibili sul sito www.inps.it direttamente dalla richiedente, se provvista di PIN inps, identità digitale SPID, Carta di Identità Elettronica o Dispositivo di Firma digitale;
- Contact Center INPS (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da retemobile);
- attraverso un patronato.

Per verificare, invece, lo stato della propria domanda è disponibile il servizio online "Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza", accessibile dalla pagina:

<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza>

(da consultare anche per gli obblighi di comunicazione all'Istituto da parte dei beneficiari).

Analogie e differenza con il RDC

I requisiti per poterla richiedere ed ottenere sono i medesimi del Reddito di Cittadinanza (quanto a cittadinanza residenza e requisiti economici, cui si rinvia).



Anche il metodo di calcolo degli importi erogabili è lo stesso di quello della PdC con il limitemassimo di 780 € ed il limite minimo di € 480.

Ai percettori della Pensione di Cittadinanza non si applicano tuttavia i limiti di utilizzo¹ già descritti per i percettori del Reddito di Cittadinanza.

Il Reddito di Cittadinanza si trasforma in Pensione di Cittadinanza quando anche il più giovane dei componenti il nucleo familiare percipiente il Reddito di Cittadinanza compie il 67° anno di età in corso di godimento del RdC.

Attenzione: la legge di bilancio 2023 non ha modificato nulla in ordine alla disciplina che regola la Pensione di Cittadinanza, come è stato per il Reddito di Cittadinanza, mantenendone intatti requisiti e benefici, con la sola differenza che **lo strumento scadrà definitivamente al 31 dicembre 2023** senza possibilità di rinnovo automatico, dal momento che a partire dal 1 gennaio 2024 è prevista l'abolizione del Reddito di Cittadinanza e la sua sostituzione con nuovi strumenti.

Di conseguenza, per l'anno corrente, dal momento che la Pensione di Cittadinanza **spetta per un massimo di diciotto mesi**, rinnovabili in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda, per tutti i nuclei percipienti, a prescindere dalla data dell'ultimo rinnovo, quale ultimo mese di erogazione del sussidio deve in ogni caso essere considerato quello di dicembre 2023 alla luce dell'abrogazione della PdC a decorrere dal 2024.

Per la verifica del saldo della Pensione o Reddito di Cittadinanza, si può controllare *online* (sito di Poste Italiane, sito INPS o www.redditicittadinanza.gov.it), via App PostePay, oppure ci si può far mandare un SMS con il saldo, chiamando il numero gratuito 800.666.888 e comunicando il codice della propria Carta. Per chi non ha dimestichezza con i dispositivi elettronici, si può andare anche allo sportello di un qualunque ufficio postale o ancora eseguire la richiesta tramite un ATM Postamat.

Variazione della composizione del nucleo familiare

Nel caso di modifica intervenuta in corso di erogazione della prestazione, la durata di 18 mesi si computa a partire dalla data di modifica del nucleo. La variazione avviene presentando una DSU per chiedere il nuovo ISEE entro due mesi dalla variazione; la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della richiesta ISEE aggiornata, e occorre presentare nuova domanda. Non costituiscono variazioni del nucleo, e quindi non si deve presentare nuova domanda, le nuove nascite ed i decessi.

¹ • divieto di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a € 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza;

- limitazioni alla possibilità di effettuare bonifici;
- divieto di utilizzo per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Variazione della situazione economica

In caso di interruzione della fruizione del beneficio, intervenuta in corso di godimento, per la comunicazione di un incremento del reddito familiare, una nuova domanda può essere presentata per richiedere il periodo residuo non goduto (rispetto ai 18 mesi dalla prima domanda).

Qualora la nuova domanda venga presentata dopo 12 mesi dall'interruzione, la stessa ha valore di prima domanda e quindi il beneficio potrà avere durata fino a 18 mensilità. Per l'anno 2021, il D.L. 41/2021 (decreto "sostegni"), art. 11 c. 2, ha previsto che, in caso lo svolgimento di uno o più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato comporti un aumento del reddito familiare fino a 10 mila euro annui, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del reddito, fino ad un massimo di sei mesi.

L'INPS non ha ancora emanato documenti di prassi attuativi di questa disposizione, pertanto non è noto con quali modalità sarà attuata la sospensione e la riattivazione del beneficio.

Normativa di riferimento

D.L. n. 4 del 28/01/2019:

<https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto-Legge-28-gennaio-2019-n.4.pdf>

Legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), art. 1 c. 337:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg>

Decreto Legge n. 79/2021: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/08/21G00090/sg>

INPS, Messaggio n. 3627/2020:

<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%203627%20del%2008-10-2020.htm>

INPS, Circolare n. 93/2021:

<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11786>

INPS, Messaggio n. 3669 del 27/10/2021:

<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203669%20del%2027-10-2021.htm>

INPS, Circolare n. 175 del 22/11/2021:

<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20175%20del%2022-11-2021.htm>

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in



materia di politiche sociali e di crisi ucraina (cosiddetto decreto “aiuti”), art. 32, comma 18
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data PubblicazioneGazzetta=2022-05-17&atto.codiceRedazionale=22G00059&elenco30gio Legge 29 dicembre 2022 n. 197 – Legge di Bilancio 2023

Informazioni e Assistenza

Numero unico lavoro 800 00 00 39

Nel caso in cui nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni in situazione simile è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale.

Quest’ultimo sostituisce il Patto per il lavoro anche nel caso di nuclei che abbiano già sottoscritto con i servizi del Comune un progetto personalizzato, ai sensi del decreto legislativo 147/2017, ovvero qualora i Centri per l’impiego ravvisino la presenza di particolari criticità per cui sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo. Questi patti possono prevedere l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento del mercato del lavoro e dell’inclusione sociale. I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale.

Sono esclusi da questi obblighi:

- minorenni;
- beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
- beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
- soggetti di oltre 65 anni di età;
- soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
- soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.

• Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori in stato di disoccupazione.

- Sito ufficiale sul reddito di cittadinanza: <https://www.redditodicittadinanza.gov.it/>
- Per il rilascio del PIN: <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp>
- Per ottenere l’identità digitale SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>
- Per la compilazione on line della domanda: numero verde INPS 803.164 o 06.164.164 per chi chiama da telefono mobile

Scheda Aggiornata al 11 febbraio 2023